

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

concernente il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, le modalità di candidatura dei soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

(Art. 24 Statuto Sociale)

*Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei
Soci tenutasi il 4 maggio 2026*

Regolamento assembleare della Banca Popolare di Lajatico - Società Cooperativa per Azioni - concernente il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, le modalità di candidatura dei soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Il Presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale

CAPO PRIMO Disposizioni preliminari

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della BANCA POPOLARE DI LAJATICO, Società Cooperativa per Azioni, con sede in Lajatico, Via Guelfo Guelfi n° 2.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di Legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della società.

CAPO SECONDO Costituzione dell'Assemblea

ARTICOLO 2

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci o i loro rappresentanti che presentino idonea certificazione rilasciata dagli intermediari, in conformità alla normativa vigente.

Le modalità ed i termini per l'iscrizione dei soci che intendono prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto disposto dalla Legge e dallo Statuto sociale in materia di rappresentanza dei soci in Assemblea, possono altresì intervenire - ancorché personalmente non soci - i genitori esercenti la potestà sui soci minori di età ed i tutori di minori, in rappresentanza degli stessi.

Possono altresì intervenire, ancorché personalmente non soci, i legali Rappresentanti di persona giuridica, di società di ogni tipo regolarmente costituite, di Enti, di Consorzi e di Associazioni aventi qualifica di socio, purché regolarmente delegati ad esercitare i diritti sociali.

I Rappresentanti non sono tuttavia eleggibili alle cariche sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti della società:

- non possono essere portatori di delega;
- possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela, nonché persone giuridiche e gli Enti di cui siano legali rappresentanti.

Allo svolgimento dei lavori:

- 1) possono partecipare all'Assemblea il Direttore Generale, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio. Possono altresì partecipare all'Assemblea dipendenti della società e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare per lo svolgimento dei lavori;

2) possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati sub 1 e 2 del presente articolo.
I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato della società.

ARTICOLO 3

Per poter intervenire in Assemblea i soci ed i rappresentanti dovranno chiedere agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione.
Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quello fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e consegnare la certificazione rilasciata dall'intermediario.
Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento di partecipazione o un contrassegno da conservare per il periodo di svolgimento ai lavori assembleari.
Parimenti le persone invitate e autorizzate devono esibire agli incaricati della società il documento di invito o di autorizzazione.
Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
In conformità alla normativa tempo per tempo vigente, anche di carattere eccezionale o derogatorio, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. In tal caso la società può designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 4

Salve le ipotesi di svolgimento dell'Assemblea con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati (art. 23 dello Statuto Sociale) o salva diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati e registrare la propria uscita presso gli appositi strumenti di rilevazione.
Per essere riammessi occorre farsi riconoscere esibendo la prevista documentazione o il contrassegno, provvedendo a far registrare da parte degli incaricati la propria entrata presso gli appositi strumenti di rilevazione.

ARTICOLO 5

All'ora prefissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, colui che dallo statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa Assemblea.

Quindi il Presidente elenca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti all'adunanza.

ARTICOLO 6

Il Presidente è assistito dal Vice Presidente, dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Dirigenti, dai Dipendenti della società o dal personale di propria fiducia, nonché dai Sindaci.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere da esperti esterni appositamente invitati.

Il Presidente rende noto il numero dei soci con diritto di voto alla data dell'Assemblea, e in base ai dati forniti dagli incaricati, fa constatare il numero complessivo dei soci e dei rappresentanti presenti, con il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Fa inoltre presente, in ottemperanza a disposizioni di Legge e normative della Banca d'Italia e della Consob, gli obblighi rivenienti ai soci nella loro qualità di partecipanti al capitale di una banca.

Gli elaborati, con l'indicazione del numero dei soci con il diritto di voto alla data dell'Assemblea, nonché del numero e del nome dei soci effettivamente presenti e dei voti complessivamente rappresentati, fanno parte integrante della documentazione assembleare assieme alle deleghe.

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

ARTICOLO 7

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, affida al Segretario dell'Assemblea previamente designato dal Presidente medesimo, la redazione del verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un Notaio, previamente designato dal Presidente medesimo.

Il Segretario o il Notaio possono essere assistiti da personale di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

ARTICOLO 8

L'Assemblea procede, su indicazione del Presidente alla determinazione del numero ed alla nomina degli scrutatori, scelti tra i soci intervenuti, chiamati a comporre seggi per le votazioni.

ARTICOLO 9

Il Presidente dà inizio alla trattazione delle materie ed alla esecuzione delle operazioni previste dall'ordine del giorno.

I lavori nell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità o la necessità; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori (art. 28 statuto sociale).

CAPO TERZO Discussione

ARTICOLO 10

Il Presidente e/o, su invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante nell'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Ove il Presidente metta ai voti eccezioni di procedura riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, l'Assemblea si esprime con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si ha per respinta.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata preventivamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

Il Presidente dirige ed organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti gli intervenuti, regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo art.12. In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui tutti hanno diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni su materie di interesse assembleare.

Spetta, tuttavia, al Presidente di intervenire al fine di evitarne abusi.

ARTICOLO 12

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente, consegnando agli appositi incaricati domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno ed in qualsiasi momento e fino a quando il Presidente non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Previa autorizzazione del Presidente può altresì anche essere fatta richiesta orale di intervento.

Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

ARTICOLO 13

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

ARTICOLO 14

Gli interventi, a norma dell'art. 2375 c.c., vengono verbalizzati per riassunto dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio.

Il verbale riporta direttamente od in allegato:

- il testo della deliberazione messa in votazione;
- la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
- l'esito delle votazioni con l'indicazione dei nominativi astenuti o contrari;
- l'elenco dei soci che hanno espresso voto contrario ovvero si sono astenuti a ciascuna votazione.

Il Presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed argomenti discussi.

ARTICOLO 15

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto, dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi dell'art. 16.

ARTICOLO 16

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, il Presidente può adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Al fine di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente può togliere la parola:

- a) qualora l'intervenuto parli senza averne le facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo dell'intervento predeterminato dal Presidente;
- b) previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'argomento posto in discussione;
- c) in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o d'incitamento alla violenza e al disordine.

ARTICOLO 17

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento.

Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

In tal caso il socio può appellarsi all'Assemblea, che delibera a maggioranza semplice.

ARTICOLO 18

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento dell'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPO IV

Candidature cariche sociali

ARTICOLO 19

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria precedente quella del rinnovo delle cariche sociali, i soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione in carica, nominano una commissione elettorale composta di tre membri effettivi - di cui uno presidente - e di un supplente, scelti tra i soci iscritti nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

La funzione di Segretario della commissione - senza diritto di voto - è svolta dal Direttore Generale della Banca o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 49 ultimo comma dello statuto sociale.

Nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri in carica può far parte della commissione elettorale.

E' preferibile invece che facciano parte della commissione elettorale ex amministratori, ex sindaci ed ex dipendenti soci della società.

La commissione elettorale decade dopo il rinnovo delle cariche per le quali è stata eletta.

ARTICOLO 20

La convocazione delle riunioni della commissione elettorale è demandata al Presidente, al segretario spetta la compilazione dei verbali.

ARTICOLO 21

La commissione ha il compito di verificare la complessiva regolarità delle candidature di cui al successivo art. 22 e che le stesse siano state designate nel rispetto delle norme di legge, di statuto e del presente regolamento.

La commissione deve altresì verificare che, nella formazione delle liste relative al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sia le candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati siano idonee ad assicurare che nella composizione degli Organi risultante dall'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, e dallo statuto tempo per tempo vigenti e, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, anche la presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti.

In merito ai requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, e dallo statuto tempo per tempo vigenti, la commissione consulterà il proprio segretario ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

ARTICOLO 22

In base al numero dei componenti gli organi collegiali previsti dallo statuto, la commissione verifica che il numero minimo di candidati sia almeno pari a quello da eleggere per ogni carica sociale.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla commissione elettorale l'elenco dei propri candidati in numero non inferiore a quello dei nominativi da eleggere per le varie cariche. Tali candidati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, entreranno di diritto a far parte della lista.

Per la formazione delle liste per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e per il Collegio dei Provisori, la commissione sarà chiamata a verificare anche i nominativi proposti per autocandidatura.

Le autocandidature potranno essere proposte alla commissione quando sussista il supporto di almeno il 15% dei soci iscritti nell'apposito libro sociale da almeno 90 giorni, i quali dovranno sottoscrivere la proposta. Le firme dovranno risultare autenticate nei modi di legge oppure dai dirigenti, dai funzionari o dai titolari delle filiali della Società.

Le autocandidature, completate nei modi e nei termini che precedono, dovranno essere presentate presso la sede della società entro il mese di gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 23

Al momento della candidatura, gli aspiranti alla carica di amministratore e gli aspiranti alla carica di sindaco (sia effettivo che supplente) dovranno produrre una apposita autocertificazione che attesti il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, e dallo statuto tempo per tempo vigenti, nonché una dichiarazione circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, apposita dichiarazione circa la disponibilità di tempo da dedicare all'incarico, secondo quanto stabilito nelle Politiche aziendali all'uopo predisposte e rese note, nonché un curriculum vitae corredato di tutte le informazioni atte a rappresentare una chiara ed ampia visione delle professionalità acquisite e ad evidenziare le materie nelle quali il candidato stesso è più esperto.

Le certificazioni/dichiarazioni che precedono non sono richieste ove si tratti di candidati già titolari delle stesse cariche sociali.

Fermo restando quanto precede, di norma, non possono essere candidati alla lista relativa alla carica di consiglieri e sindaci coloro che abbiano un'età maggiore di 72 anni o che abbiano già ricoperto per 7 mandati consecutivi e completi la carica di consigliere e di 5 mandati consecutivi e completi la carica di sindaco effettivo. Per ricoprire la carica di consigliere indipendente restano fermi i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione (anche nel caso delle autocandidature), adottata con il voto favorevole degli amministratori indipendenti, i suddetti limiti potranno essere superati dalla commissione elettorale con parere motivato avuto riguardo al possesso di speciali requisiti di professionalità, di competenza e di indipendenza di giudizio, in disparte la durata nella carica, e di conoscenza del tessuto economico e sociale del territorio ove la società è presente con la propria rete distributiva, oppure ad altre circostanze oggettive, fra cui, a titolo esemplificativo, alla adeguatezza della composizione dell'Organo Sociale in relazione alle strategie già deliberate dalla società e/o al contesto macroeconomico e bancario del mercato di riferimento; all'Assemblea dei soci dovrà essere data comunicazione della proposta del Consiglio di Amministrazione e del parere della commissione elettorale e delle relative motivazioni.

Sia le candidature comprese nell'elenco dei nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione, sia quelle comprese nell'elenco degli altri autocandidati devono essere idonee ad assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di

amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e nel rispetto dei termini in esse prescritti; la candidatura per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Parimenti, nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile e nel rispetto dei termini in esse prescritti; a tal fine le candidature presentate devono essere idonee ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio Sindacale risultante dall'esito del voto.

ARTICOLO 24

La commissione elettorale presenterà al Consiglio di Amministrazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, le diverse e specifiche liste formate per ogni Organo sociale.

La presentazione delle suddette liste dovrà essere accompagnata da una relazione della commissione sui lavori svolti, la quale sarà letta in assemblea.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione dispone per la stampa delle schede di votazione. Le schede di votazione predisposte dalla società saranno tutte di colore diverso per renderle chiaramente e facilmente distinguibili e così individuate:

- una per la nomina dei consiglieri;
- una per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei sindaci effettivi e dei due supplenti.

I voti espressi su schede diverse da quelle previste al comma che precede sono nulli.

Tutte le schede da utilizzare per la nomina delle cariche sociali riportano l'elenco dei candidati che vengono proposti dalla commissione, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento. L'elencazione inizierà con i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione e proseguirà, seguendo l'ordine strettamente alfabetico (cognome, nome), con i restanti candidati. In caso di omonimie, sia nel nome che nel cognome, dovrà essere riportata anche la data di nascita dei nominativi.

All'interno della cabina elettorale è consentita l'affissione di fac simili delle schede elettorali.

La scheda o le schede vengono consegnate ai soci aventi diritto di voto da parte del personale incaricato al momento della registrazione o comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

CAPO QUINTO **Votazioni**

ARTICOLO 26

Tutte le votazioni che riguardano le cariche sociali verranno effettuate a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea su proposta del Presidente deliberi di procedere in modo palese peralzata di mano con prova e controprova. Ai fini di questo computo, i voti si distinguono in favorevoli e contrari, a nulla rilevando le astensioni.

Il voto per l'elezione delle cariche sociali deve essere espresso dal socio mediante cancellazione/barratura di alcuni nominativi già stampati sulla scheda di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine, il Presidente dà lettura dell'elenco completo dei candidati.

ARTICOLO 27

Le schede sono nulle qualora contengano segni, scritti o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure qualora contengano un numero di candidati votati superiore al numero di preferenze da eleggere per ogni carica sociale.

E' valida la scheda che contenga un numero di candidati votati inferiore al numero di candidati da eleggere per una determinata carica sociale.

ARTICOLO 28

Nel caso di contemporanea elezione in più cariche sociali, il soggetto o i soggetti interessati dovranno esercitare l'opzione fra le cariche medesime, mediante dichiarazione resa al Presidente dell'Assemblea o qualora l'interessato o gli interessati siano assenti ovvero l'Assemblea sia conclusa, al Consiglio di Amministrazione, entro otto giorni dalla votazione, pena la decadenza dalla carica.

Per la carica vacante, risulterà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità fra due o più soggetti, risulterà eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 29

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art.17 del presente regolamento.

I provvedimenti di cui agli articoli 15,16 e 17 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ARTICOLO 30

Prima dell'apertura della discussione il Presidente determina il modo in cui deve avvenire la votazione: se essa cioè debba avvenire una volta esaurita la discussione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno, oppure terminata la discussione su più argomenti o anche su tutti.

Resta pertanto in facoltà del Presidente determinare se la votazione debba essere plurima (dopo la discussione di singoli argomenti o di gruppi di argomenti all'ordine del giorno) oppure unica (terminata la discussione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno).

ARTICOLO 31

Le votazioni si compiono di regola a scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza dei presenti o per decisione del Presidente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per un preciso computo dei voti, possono avvenire anche per appello nominale o per mezzo di schede.

ARTICOLO 32

Per lo scrutinio palese il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano, alzata e seduta, o un altro modo indicato dal Presidente al momento di ogni votazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti (es. procedure elettroniche e/o informatiche), con prova e controprova.

Se l'esito della votazione non è unanime il Presidente, a seconda dei casi, invita coloro che votano contro o si astengono, a dichiarare o far conoscere, attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa, e fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione anche tramite il personale incaricato. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene verbalizzata. Nelle votazioni a mezzo schede il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto dagli iscritti. Ciascun avente diritto consegna agli addetti tante schede quanti sono i voti spettanti, previa verifica dei medesimi ai terminali abilitati o in altro modo da parte del personale incaricato.

ARTICOLO 33

Per assicurare la segretezza delle votazioni a mezzo di schede, nei locali in cui si tiene l'Assemblea viene messo a disposizione un numero di cabine adeguate alle necessità. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

ARTICOLO 34

Trascorso il termine di tempo per la votazione, viene effettuato lo scrutinio. Ciascuna urna verrà presa in consegna dallo Scrutatore addottovi e portata al tavolo di spoglio per i voti, per lo scrutinio. In caso di discordanze o contestazioni circa la validità di schede deciderà il Presidente dell'Assemblea, sentito il parere degli Scrutatori. Ultimato lo spoglio delle schede contenute in tutte le urne, gli Scrutatori provvederanno al computo finale dei voti, riportando su apposito prospetto riepilogativo i risultati dello spoglio di ciascuna urna. Esaurito lo scrutinio il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario, dichiarerà all'Assemblea i risultati della votazione e procederà alla proclamazione degli eletti.

ARTICOLO 35

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del Giorno, e la relativa votazione il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.